



PEC AZIENDALE PER GLI AMMINISTRATORI: OBBLIGO DI DOMICILIO AUTONOMO

Riferimenti:

- Art. 1, co 860, L 207/2024
- Art 13 co 3 e 4 DL 159/2025
- Note MiMit 12 marzo 2025 n. 43836 e 25 giugno 2025 n. 0127654
- Orientamento Commissione Unioncamere e Notariato 25.09.2025

IN BREVE

Il c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro” ha inserito specifiche disposizioni in merito all’obbligo di domicilio digitale/PEC degli amministratori, che stravolgono di fatto le indicazioni fornite da Unioncamere e Notariato: **la PEC degli amministratori non può coincidere con quella della società.**

Come noto, l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), modificando l’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese, al fine di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”; il termine per adempiere era inizialmente stabilito al 30.06.2025.

Con la Nota 12.3.2025, n. 43836 il MiMit ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della disposizione in esame, ai relativi termini temporali da rispettare, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento. Con riferimento alla decorrenza dell’obbligo, il Ministero ha evidenziato che lo stesso scatta / trova applicazione:

- **per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025**, ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data, l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore **va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;**
- **per le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025**, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori **entro il 31.12.2025** (termine così prorogato dallo stesso Ministero con la Nota 25.6.2025, n. 127654).

La proroga del termine inizialmente previsto al 30.06.2025 arrivava in risposta alle criticità operative segnalate da diverse parti, dovute anche alla coincidenza con altri adempimenti societari come l’approvazione dei bilanci. Anche per le imprese già costituite al 1.1.2025, in caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico, nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC doveva essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo.

Recentemente, con la pubblicazione in G.U. 31.10.2025, n. 254 del DL n. 159/2025, c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”, nell’ambito del quale è contenuta la modifica del citato art. 5, comma 1, è stato definitivamente statuito quanto segue:

- **l’obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa l’Amministratore unico / delegato, o in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione;**

- il domicilio digitale dei già menzionati amministratori **non può coincidere con il domicilio digitale della società**;
- le società già iscritte nel Registro Imprese “comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori **entro il 31 dicembre 2025** e, in ogni caso, **all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico**”.

Da quanto sopra è possibile desumere che, confermando quanto previsto dal MiMiT nella citata Nota n. 43836 e “spiazzando” le indicazioni di Unioncamere / Notariato:

- **società e amministratori devono comunicare due diversi indirizzi PEC**;
- la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori da parte delle società già costituite all'1.1.2025 va **effettuata entro il 31.12.2025**.

La nuova formulazione normativa prevede, dunque, che l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, inizialmente stabilito in capo a tutti gli amministratori, dal 31/10/2025 è limitato ai soli amministratori sopra indicati, espressamente previsti nelle società di capitali, nelle cooperative e nelle consortili; parrebbe non sussistere più neanche l'obbligo in capo ai liquidatori.

In caso di **mancata comunicazione della PEC** risulta espressamente applicabile l'art. 16, comma 6-bis, DL n. 185/2008 ai sensi del quale **è irrogabile la sanzione** di cui all'art. 2630, C.c. in misura raddoppiata, ossia **da € 206 a € 2.064**, ferma restando la riduzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Nel caso in cui l'adempimento di iscrizione (o di variazione dei dati) del domicilio digitale degli amministratori presso il Registro Imprese sia effettuato disgiuntamente dal deposito di altre pratiche, lo stesso sarà esente **da imposta di bollo e da diritti di segreteria**.

Raffaella Merlotti
LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

☎ 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125